

## REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE

(Approvato dall'Ufficio di Presidenza il 10 maggio 2008 a Roma)

- 1) La revisione ai sensi dell'art. VI bis è ammessa nei seguenti casi:
  - falsità della documentazione esibita;
  - occultamento di fatti o atti rilevanti;
  - scoperta di documenti rilevanti;
  - errore ricadente su circostanze di fatto o su documenti decisivi, sia se sono stati ritenuti sussistenti fatti o atti che invece non lo sono, sia se non sono stati ritenuti sussistenti fatti o atti che invece lo sono.
- 2) Il procedimento di revisione è ammesso d'ufficio su motivata istanza da parte di organi statuari del CNI o anche da parte di un associato che compri un interesse qualificato, personale o di categoria, ad ottenere la revisione.
- 3) Le condizioni di ammissibilità del procedimento di revisione sono accertate dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione non soggetta a gravame. In tal caso esso nomina il Collegio per la Revisione, di cui all'articolo VI bis, composto di regola da cinque membri che siano espressione dell'Ufficio di Presidenza stesso, della Giunta Araldica Centrale e delle Commissioni regionali competenti.
- 4) Il Cancelliere informa i membri suddetti della loro designazione i quali eleggono tra loro un presidente, un segretario e uno o più relatori. Il Collegio può avvalersi di esperti. I lavori devono concludersi entro 6 mesi dalla ricezione degli atti.
- 5) Il Presidente della Giunta Araldica Centrale, su sua richiesta, è sempre sentito dal Collegio.
- 6) Il Collegio si pronuncia con apposita deliberazione non soggetta a gravame, contenente motivata proposta all'Ufficio di Presidenza circa i provvedimenti che possono essere adottati.
- 7) I provvedimenti necessari sono adottati in via definitiva dal Presidente del C.A.N., previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.